Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 105° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 aprile 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 agosto 1963, n. 2389.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Enrico Fermi » di Massa (Massa Carrara).

N. 2389. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Enrico Fermi » di Massa (Massa Carrara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 gennaio 1964, n. 173.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Maria a Vico (Caserta), già scuola secondaria di avviamento a tipo agrario e industriale femminile.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Maria a Vico (Caserta), già scuola secondaria di avviamento a tipo agrario e industriale femminile, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 gennaio 1964, n. 174.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Nicolò (Piacenza).

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Nicolò (Piacenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1964, n. 175.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Monterotondo (Roma).

N. 175. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Monterotondo (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 1964, n. 176.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Maccarese - Roma, già scuola di avviamento professionale.

N. 176. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Maccarese - Roma, già scuola di avviamento professionale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 ottobre 1963.

Tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1962, registro n. 42 Difesa-Marina, foglio n. 72, che fissa in 20.677 unità la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare;

Considerato che ricorrono le circostanze di eccezionalità e sussistono le comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, previste dall'art. 4, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per far luogo all'aumento della dotazione organica degli operai

di ruolo della Marina militare, relativamente alla 1ª, 2ª e 3ª categoria per un totale di 680 unità, pari al 3,29 per cento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961 è così stabilita:

Capi operai	n.	700
1ª categoria: specializzati	»	5.980
2ª categoria: qualificati	»	10.130
3ª categoria: comuni	»	3.790
4ª categoria: manovali	»	521
5ª categoria: operaie (B) addette a lavori tipicamente femminili	»	236
Totale	n.	21.357

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto con i fondi inscritti allo apposito cap. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Marina per l'esercizio finanziario 1963-64 e al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1964
Registro n. 7 Difesa-Marina, foglio n. 44. — MANAI

(3282)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del novembre 1960, nel Consiglio comunale di Montesarchio — che risultava composto di vari gruppi di consiglieri, nessuno dei q[illegible] in grado di contare su una decisiva forza numerica — si costituiva una esigua ed eterogenea maggioranza, la quale, peraltro, a distanza di un anno, si frantumava.

Si formava, quindi, una diversa e, all'apparenza, più salda coalizione; ma le non sopite rivalità dei suoi componenti rendevano la stessa elezione dei nuovi organi d'Amministrazione assai tormentata e difficile, lasciando strascichi di malumori e risentimenti, anche sul piano personale, i quali finivano per determinare nel Consiglio una insanabile frattura, che vedeva quindici consiglieri da una parte e quindici dall'altra fronteggiarsi con estremo accanimento, col risultato di impedire ogni concreta attività amministrativa.

Dal marzo del 1963, infatti, tutte le sedute si sono risolte in sterili polemiche che sono servite soltanto ad esacerbare i contrasti interni, mentre sono rimasti negletti tutti i più importanti adempimenti, tra cui, in particolare, quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione del 1963.

In ordine a tale essenziale obbligo di legge, numerosi e pressanti solleciti venivano rivolti dal prefetto di Benevento alla civica amministrazione; ciononostante, il Consiglio comunale, nelle adunanze del 12 ottobre, del 19 stesso mese e del 4 novembre, restava persistentemente carente al riguardo.

Una ulteriore, più perentoria diffida veniva, infine formulata dal prefetto con lettera del 12 novembre, notificata a tutti i consiglieri, nella quale veniva espresso l'esplicito avvertimento che, ove fosse risultata infruttuosa, nei riguardi del bilancio preventivo, la nuova adunanza consiliare indetta per il successivo giorno 16, si sarebbe resa inevitabile l'estrema misura prevista dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In detta seduta il civico consesso, rimasto con soli quindici membri presenti, avendo gli altri quindici del gruppo avverso abbandonato l'aula, procedeva, bensì, tra l'altro, all'approvazione del bilancio preventivo, ma la relativa deliberazione veniva annullata dal prefetto, per l'illegittimità dell'intera procedura seguita in quell'adunanza.

In definitiva, quindi, il Consiglio comunale rimaneva ancora una volta carente in ordine a quell'essenziale adempimento di legge, dopo la formale e definitiva diffida rivoltagli dal prefetto.

Questi, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della assoluta incapacità funzionale del Consiglio comunale di Montesarchio e considerata l'impossibilità di superare coi normali rimedi la crisi che travaglia la civica Amministrazione, ha prospettato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323, disponendone, frattanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2839.

Avendo il predetto Consiglio comunale mancato di provvedere — ad onta dei numerosi e formali richiami del prefetto — in merito ad un adempimento obbligatorio ed essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione, rispetto al quale un eventuale intervento sostitutivo del prefetto si sarebbe risolto in un atto di mero valore formale, in quanto inidoneo ad operare risolutivamente sulle cause sottostanti alla crisi del civico consesso, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 gennaio ultimo scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Paolo De Dominicis, funzionario di prefettura.

Rma, addì 10 marzo 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) si è dimostrato organicamente incapace di funzionare, determinando, nonostante i formali richiami del prefetto, un'inammissibile situazione di carenza, anche in ordine a precisi adempimenti prescritti dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 gennaio 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montesarchio è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo De Dominicis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1964

SEGNI

TAVIANI

(3209)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1964.

Composizione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1964-1967.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo alla istituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1960, relativo alla composizione del Comitato predetto per il quadriennio 1960-1963, e successive aggiunte e modificazioni;

Considerato che, essendo scaduto il citato quadriennio, è necessario provvedere alla ricostituzione del Comitato stesso per il quadriennio 1964-1967;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 21 gennaio 1963, n. 6, con la quale è stato preposto un direttore generale al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica nelle cui competenze rientrano, in particolare, le attribuzioni in materia di stampa, di radiodiffusione e di televisione e di diritti d'autore, demandate per legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così composto per il quadriennio 1964-1967:

Presidente:

Torrente prof. dott. Andrea, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Padellaro dott. Giuseppe, direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Talamo-Atenolfi dott. Giuseppe, ambasciatore, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Scarpello dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Petronzi dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Roscioni prof. dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Lombardo dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Capizzi dott. Ercole e Barberi prof. dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

De Biase dott. Franz, direttore generale dello spettacolo al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Galtieri dott. Gino, capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Allegra maestro Salvatore, De Stefani dott. Alessandro, Frisoli avv. Pietro e Balzardi prof. Angelo, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli autori;

Cilenti avv. Francesco Saverio, Loi dott. Salavatore, Ferrara-Santamaria avv. prof. Massimo e Sordelli avv. prof. Luigi, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria degli industriali;

Mantovani maestro Mario, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della categoria dei lavoratori dello spettacolo;

Vinciguerra prof. Mario, presidente della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);

De Gregorio prof. avv. Alfredo, Ciampi dott. Antonio e De Sanctis avv. Valerio, esperti in materia di diritto d'autore.

Art. 2.

La segreteria del Comitato è affidata al capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, il quale, nel caso di convocazione delle Commissioni speciali previste all'art. 193, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sarà coadiuvato da due funzionari dell'Ufficio medesimo, che saranno nominati con successivo decreto.

Art. 3.

Ai membri del Comitato e della sua segreteria saranno corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa dovrà gravare sul cap. 152 del bilancio del Ministero del tesoro (Servizi informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio 1963-1964, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1964

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1964
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 368

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1964.

Determinazione delle manifestazioni di sorte che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1964 da ciascuna Intendenza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1964 agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza, tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicate:

INTENDENZE DI FINANZA	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	15	—
Alessandria	70	100	20
Ancona	30	70	20
Aosta	10	10	10
Aquila	15	20	20
Arezzo	15	40	20
Ascoli Piceno	30	30	80
Asti	20	80	—
Avellino	10	20	20
Bari	10	25	10
Belluno	20	80	20
Benevento	20	20	10
Bergamo	20	50	10
Bologna	30	130	30
Bolzano	20	40	10
Brescia	20	40	10
Brindisi	10	20	15
Cagliari	20	40	10
Caltanissetta	15	20	—
Campobasso	15	20	—
Caserta	20	30	—
Catania	25	20	—
Catanzaro	20	20	—
Chieti	30	30	25
Como	20	80	10
Cosenza	20	40	—
Cremona	25	60	15
Cuneo	20	50	—
Enna	15	20	10
Ferrara	15	30	40
Firenze	30	80	30
Foggia	15	30	—
Forlì	30	40	30
Frosinone	40	20	70
Genova	50	150	—
Gorizia	20	50	50
Grosseto	20	80	50
Imperia	10	30	—
La Spezia	40	60	10
Latina	30	40	70
Lecce	30	40	30
Livorno	30	50	30
Lucca	50	70	20
Macerata	50	80	100
Mantova	40	40	30
Massa Carrara	30	40	30
Matera	10	5	—
Messina	40	30	30
Milano	50	150	—
Modena	20	40	20
Napoli	20	40	—
Novara	20	140	20
Nuoro	20	40	20
Padova	20	150	50
Palermo	20	30	20
Parma	40	70	30
Pavia	30	100	20
Perugia	30	80	30
Pesaro	20	50	20
Pescara	20	20	50
Piacenza	20	100	20
Pisa	20	50	40
Pistoia	20	50	30
Potenza	20	20	20
Ragusa	15	20	—
Ravenna	40	50	20
Reggio Calabria	30	50	20
Reggio Emilia	40	80	20
Rieti	20	30	40
Roma	50	150	200
Rovigo	30	80	60
Salerno	30	40	—
Sassari	30	50	20
Savona	40	100	—
Siena	20	100	30
Siracusa	20	30	30
Sondrio	20	60	20
Taranto	20	30	—
Teramo	50	40	50
Terni	50	40	120
Torino	30	100	20
Trapani	20	30	—
Trento	50	150	20
Treviso	20	150	40
Trieste	30	80	40
Udine	20	220	80
Varese	70	80	20
Venezia	20	70	30
Vercelli	20	90	—
Verona	30	200	40
Vicenza	60	250	80
Viterbo	30	30	150

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1964
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 166

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1964.

Revoca del decreto ministeriale 6 marzo 1962, recante dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie all'ampliamento della centrale telefonica di San Remo della Società concessionaria TE.TI.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice p. t. approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1962, recante dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere principali e accessorie necessarie allo ampliamento della centrale telefonica urbana ed interurbana sita in via Carli n. 9, in San Remo, di proprietà della Società concessionaria TE.TI;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1962, con il quale furono prorogati i termini apposti al citato decreto ministeriale 6 marzo 1962;

Vista l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di ampliamento della predetta centrale telefonica;

Considerato che il progetto stesso risulta di impossibile pratica attuazione in quanto l'area su cui dovrebbe sorgere il fabbricato di ampliamento della centrale telefonica in questione è area inedificabile destinata a verde, come si rileva dalla variante n. 3 al piano regolatore della città di San Remo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960;

Considerata pertanto l'opportunità di far luogo alla revoca del decreto ministeriale 6 marzo 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 6 marzo 1962, recante le dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere principali e accessorie necessarie all'ampliamento della centrale telefonica di San Remo della Società concessionaria TE.TI.

Roma, addì 13 febbraio 1964

Il Ministro: Russo

(3138)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181;

Visto il piano predisposto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro a termini dell'art. 16 della legge sopracitata ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1960, n. 170;

Ritenuto che nel piano suddetto, al n. 31, risulta riportata la strada di « Casteldelci », dalla provinciale Marecchiese, presso il ponte Otto Martiri, a Sant'Antimo e Casteldelci, con prosecuzione sino al confine con la provincia di Forlì in località Balze;

Visto l'atto 23 febbraio 1963, n. 58, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro ha deliberato di modificare il suddetto piano stabilendo che la strada in esso compresa al n. 31 « di Casteldelci », tuttora da ultimare, debba essere divisa in due tronchi di cui:

il primo, interamente costruito da inscrivere al n. 31 del piano con la denominazione di « Strada di Casteldelci » da Strada statale n. 258 « Marecchiese » a Sant'Antimo, Giardiniere e Casteldelci, di km. 7+500;

il secondo, da ultimare, da inscrivere al n. 75 del piano con la denominazione di « Strada di Schigno » da bivio di Giardiniera per Schigno e Senatello, fino al confine della provincia di Forlì presso Balze, di km. 10+700;

ed ha deliberato altresì di chiedere la classificazione di tale primo tratto;

Ritenuto che i tronchi di strada suindicati sono singolarmente in possesso dei requisti previsti dall'art. 4, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il voto in data 10 gennaio 1964, n. 2484-63, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Ritenuto che può ora procedersi alla classificazione del suddetto primo tratto, mentre per il secondo tratto si procederà dopo il completamento di esso;

Decreta:

E' approvata la rettifica proposta dall'Amministrazione provinciale di Pesaro al piano predisposto dalla stessa Amministrazione ai termini dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, ed approvato con decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22411, nel senso che la strada di « Casteldelci » al n. 31 del piano predetto è sostituita dai seguenti due tronchi:

strada di Casteldelci: da Strada statale n. 258 « Marecchiese » a Sant'Antimo, Giardiniera e Casteldelci di km. 7+500;

strada di Schigno: da bivio di Giardiniera, per Schigno e Senatello, fino al confine della provincia di Forlì presso le Balze, di km. 10+700; da inscriversi rispettivamente ai numeri 31 e 75 del piano stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, è classificata provinciale con la denominazione di strada « di Casteldelci » il tronco stradale da « Strada statale n. 258 Marecchiese » a Sant'Antimo, Giardiniera e Casteldelci di km. 7+500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: Pieraccini

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera n. 53 del 12 ottobre 1962, con la quale il Consiglio provinciale di Taranto ha proposto la classificazione a provinciale delle seguenti strade:

1) innesto Manduzia - Oria, innesto strada statale 7-*ter* verso Lecce (Archeologica di Manduria);

2) litoranea Salentina, 2° tronco;
3) Ginosa, contrada Cavese, innesto Laterza - Quero;
4) innesto Ginosa - Ginosa Marina - Contrada Girifalco, innesto strada Ginosa - Bernalda;
5) innesto Ginosa - Ginosa Marina - Contrada Girifalco, innesto strada Lama di Pozzo;
6) Avetrana, innesto provinciale Manduria San Pietro in contrada Campanella;

Visto il voto n. 372 del 18 febbraio 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le sei strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4, lettere *b*), e *d*) della succitata legge;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai termini dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le sei strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 38+287, possono essere classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera 6 marzo 1964, n. 383, con la quale la prefettura di Verona designa, in seno al predetto Collegio, quale proprio rappresentante il dott. Vincenzo Guarino, in sostituzione del dott. Francesco Panella, che ha assunto altro incarico;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Guarino è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza della Prefettura di Verona, in sostituzione del dott. Francesco Panella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(3211)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1962, riguardante la nomina fino al 31 dicembre 1964 del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 3 marzo 1964, n. 19604, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio il dottor ing. Pasquale Romiti, in sostituzione del dott. ingegnere Giuseppe Gervasio, trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. ing. Pasquale Romiti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Gervasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(3210)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1964.

Revoca di parte di precedente decreto di classificazione di strade fra le comunali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1963, n. 7929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1963, n. 297, con il quale, vista la delibera n. 107 del 19 luglio 1960 del comune di Finale Emilia e su conforme voto 23 luglio 1963, n. 1491, del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono state classificate comunali ed incluse nell'elenco delle strade di quel Comune le seguenti strade:

« Canaletto - Quattrina »;

« S. Bianca - Quattrina » (parte in comune di Finale Emilia fino al confine con Ferrara);

« Redena - Cremonine » (parte in comune di Finale Emilia fino al confine con Ferrara verso Bondeno;

« Duchessa »;

ed è stata classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Mirandola la strada « Maffea »;

Visto l'atto in data 9 gennaio 1964, con il quale il suddetto Comune propone ricorso in opposizione avverso il citato decreto n. 7979 e ne chiede la revoca per quel che concerne la classificazione della strada « Redena - Cremonine » eccependo di non aver inteso includere tra le vie sopraindicate, detta strada;

Ritenuta fondata tale opposizione in quanto, in effetti, nella suindicata delibera n. 107 non è cenno della strada « Redena - Cremonine »;

Ritenuto, quindi, necessario revocare il decreto anzidetto per la parte concernente la classificazione di tale strada;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale n. 7929 del 5 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1963, n. 297, per la sola parte concernente la classificazione tra le comunali e l'inclusione nello elenco del comune di Finale Emilia della strada « Redena - Cremonine » (parte in comune di Finale Emilia fino al confine con la provincia di Ferrara) restando pertanto confermata la classificazione tra le comunali soltanto per le strade: « Canaletto - Quattrina »; « S. Bianca - Quattrina » (parte in comune di Finale Emilia, fino al confine con Ferrara), « Duchessa » e « Maffea ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1964

p. Il Ministro: BATTISTA

(3160)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1964.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126; e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 2797, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Palmi - Taureana - Tonnara (Porto di Palmi) di km. 8,000;

2) Melicucco - Vacale - Rizziconi di km. 10,000,

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Visto il telegramma 12 febbraio 1964, n. 24000, della Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 18,000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(3161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 10 dicembre 1962, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 319 in data 15 dicembre 1962, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1964.

2. — Il primo comma del punto 4 della determinazione in data 10 dicembre 1962, sopra citata viene sostituito dal seguente: « Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Sidney » e « Flavia », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti ».

Roma, addì 13 aprile 1964

Il direttore generale: PLAJA

(3353)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisiologia vegetale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Fisiologia vegetale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3339)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Alberto Coletti, nato a Torino il 7 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli il 5 ottobre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3176)

L'ing. Franco Longinotti, nato a Brescia il 20 dicembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa il 3 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(3177)

Il dott. Augusto Buldini, nato a Bologna il 4 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Bologna il 17 settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3178)

Il dott. Enzo Scarnelli nato il Siena il 22 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze l'11 diecmbre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3266)

L'ing. Massimo Ruosi, nato a Roma, il 26 settembre 1927, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 21 settembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3267)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1963, registro n. 40 Finanze, foglio n. 394, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto con atto 15 febbraio 1957 dal dott. Lucio Ianulardo, allora consigliere di prima classe della carriera direttiva delle Intendenze di finanza, avverso il decreto ministeriale 20 agosto 1956, con il quale venne respinta la sua istanza del 6 maggio 1954, intesa ad ottenere il riscatto, ai fini della pensione, del servizio prestato dal 27 novembre 1952, alle dipendenze del Ministero dell'interno, in qualità di guardia aggiunta di pubblica sicurezza.

(3169)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito del collocamento a riposo, per limiti di età, del notaio dott. Lucindo Scolari, residente ed esercente in Verona, è revocato, a decorrere dal 13 febbraio 1964, l'accreditamento presso l'Intendenza di finanza di detta città, per le operazioni di debito pubblico, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale del 20 giugno 1931.

(3271)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 13 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,97	624,95	624,92	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95
$ Can.	578,24	578,15	578,45	578,30	577,50	578,30	578,22	578,30	578,40	578,30
Fr. Sv.	144,51	144,51	144,54	144,52	144,50	144,51	144,525	144,50	144,52	144,50
Kr. D.	90,58	90,56	90,595	90,565	90,50	90,58	90,575	90,60	90,58	90,55
Kr. N.	87,42	87,43	87,42	87,44	87,40	87,43	87,435	87,45	87,44	87,43
Kr. Sv.	121,50	121,49	121,50	121,51	121,50	121,50	121,485	121,50	121,50	121,50
Fol.	173,28	173,27	173,29	173,265	173,25	173,27	173,28	173,30	173,27	173,27
Fr. B.	12,55	12,551	12,5525	12,5525	12,55	12,55	12,552	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,54	127,53	127,55	127,53	127,54	127,54	127,54125	127,52	127,54	127,54
Lst.	1748,93	1748,70	1749,10	1748,80	1748,80	1748,92	1748,85	1749 —	1748,95	1748,90
Dm. occ.	157,27	157,23	157,27	157,24	157,24	157,28	157,235	157,25	157,27	157,24
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,10	24,20	24,15	24,20	24,196	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,81

Media dei titoli del 13 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	108,45
Redimibile 3,50 % 1934	94,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,275

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,26
1 Franco svizzero	144,522
1 Corona danese	90,57
1 Corona norvegese	87,437
1 Corona svedese	121,497
1 Fiorino olandese	173,272
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,536
1 Lira sterlina	1748,825
1 Marco germanico	157,237
1 Scellino austriaco	24,198
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1963, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 258, con il quale venne bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione sulla legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato decreto del 23 settembre 1963, è così costituita:

Presidente:

Bozzi prof. Carlo, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Caccioppoli dott. Francesco, consigliere di Stato;
Di Pace prof. dott. Pasquale, consigliere di Stato;
Giannattasio dott. Carlo, consigliere di Cassazione;
Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Mario Greco, direttore di Sezione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 48.

(3314)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a tre posti di geofisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Veduti gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale dell'11 luglio 1960;

Veduto il decreto interministeriale del 18 giugno 1963 recante modifiche al regolamento organico;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di geofisico in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i concorrenti devono essere in possesso del diploma di laurea in fisica o matematica e fisica o matematica o geologia o ingegneria.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione Statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati della Stato che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono»;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate all'Osservatorio geofisico, viale Romolo Gessi, 4 - Trieste, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione dell'Osservatorio entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Osservatorio dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione dell'Osservatorio.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli che i concorrenti ritengano utili agli effetti del concorso.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal presidente dello Osservatorio.

Art. 6.

Programma d'esame

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

a) La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella esposizione e svolgimento critico di uno degli argomenti compresi nel programma del colloquio.

b) La prova pratica consiste nella preparazione ed esecuzione di una o più esperienze di fisica, a scelta della Commissione, aventi per oggetto o la riproduzione di un fenomeno, o la verifica di una legge, o la misura di una grandezza fisica.

c) Il colloquio verte sugli argomenti del sottoindicato programma.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice, saggiare, mediante opportune domande, la cultura del candidato, sia in rapporto agli studi compiuti negli Istituti d'istruzione superiore, sia in rapporto agli argomenti che egli eventualmente abbia fatto oggetto dei suoi speciali studi.

Programma del colloquio

Misura delle grandezze fisiche.

Movimenti: uniforme, uniformemente vario e armonico. Movimento di un corpo rigido. - Composizione dei movimenti.

Principi della meccanica: forza e massa - Impulso e quantità di moto - Equilibrio delle forze e delle coppie - Gravità - Gravitazione - Pendolo semplice e composto - Cenni sulla teoria del giroscopio.

Lavoro ed energia - Principio dei lavori virtuali - Resistenze passive.

Forze molecolari nei solidi. Elasticità - Vibrazioni elastiche e loro propagazione. Urto tra sfere elastiche. Natura e Velocità delle onde sismiche. Principio e teoria dei sismografi.

Statica dei liquidi e degli aereiformi - Leggi dello stato gassoso - Azione molecolare dei fluidi - Teoria cinetica dei gas - Fondamenti sul moto dei fluidi, e sul moto dei solidi immersi nei fluidi.

Stato termico - Determinazione delle temperature - Dilatazione termica dei solidi (isotropi e anisotropi), liquidi e gas - Equazione caratteristica dei gas. - Termometro a gas.

Calorimetria, calori specifici e calori atomici - Calori specifici dei gas.

Propagazione del calore. Conduttività termica interna ed esterna. Leggi dell'irraggiamento - Impianti di riscaldamento.

Fusione e solidificazione - Comportamento delle leghe - Soluzione - Crioidrati - Vaporizzazione - Liquefazione dei gas - Lo stato critico - Densità dei vapori - Igrometria.

Calore ed energia. Il principio della conservazione della energia - Trasformazioni e loro rappresentazione; linee isotermiche e politropiche - Principio di Carnot - Clausius. Scala assoluta delle temperature - Entropia - Energia libera ed energia vincolata - Il principio di Nernst - Fondamenti sui principali motori termici e sul relativo ciclo di funzionamento - Macchine frigorifere - Impianti di refrigerazione - Fondamenti di termodinamica nell'atmosfera.

Propagazione del suono - Caratteri dei suoni semplici e complessi - Scale musicali - Principio di Doppler - Interferenza del suono, onde stazionarie - Risonanza; risuonatori - Energia sonora e sua misura; riflessione, rifrazione e assorbimento della energia sonora - Sorgenti sonore - Analisi e sintesi dei suoni - Riproduzione dei suoni.

Sorgenti luminose - Grandezze fotometriche e loro determinazione - Fondamenti di tecnica della illuminazione - Riflessione della luce: specchi piani e curvi. Rifrazione e riflessione totale - Diottro - Sistemi diottrici - Lenti - Aberrazioni e loro correzione - Sistemi di lenti - Strumenti ottici.

Spettroscopia: Varie specie di spettri - Serie spettrali - Radiazioni infrarosse e ultraviolette; loro produzione e proprietà - Emissione e assorbimento delle radiazioni - Ripartizione della energia raggiante nello spettro - Velocità della luce - Interferenza della luce - Determinazione delle lunghezze d'onda. Applicazioni alla meteorologia - Principio di Huyghens - Principali fenomeni di diffrazione. Reticolo di diffrazione. Spettroscopi interferenziali - Polarizzazione della luce per riflessione e rifrazione - Cristalli birifrangenti Doppia rifrazione accidentale - Luce polarizzata ellitticamente - Polarizzazione rotatoria - Polarimetria.

I fondamenti dell'elettricità - Campo elettrico - Potenziale elettrico capacità e condensatori. Energia elettrostatica - Macchine elettrostatiche - Piezoelettricità. Elettrometri - Elettricità atmosferica.

Campo magnetico - Proprietà magnetiche dei corpi - Magnetismo terrestre; Cenni sulle misure magnetiche - Variazioni del campo magnetico terrestre.

Propagazione della elettricità nei gas - Ionizzazione - Raggi catodici - Elettroni - Raggi positivi - Raggi X. Spettro dei raggi X; Reticoli spaziali - Emissione termoionica - Effetto fotoelettrico - Nozioni sui quanti di luce - Idee moderne sulla costituzione della materia - Gli isotopi - Radioattività. Trasformazioni radioattive. Famiglie radioattive - Radiazioni penetranti.

Effetto Volta. Corrente continua e leggi relative - Termoelettricità - Elettrolisi, pile e accumulatori.

Elettromagnetismo - Fenomeni galvano-magnetici e termo-magnetici - Nozioni sui fenomeni elettromagnetici ed elettro-ottici.

Induzione elettromagnetica - Autoinduzione - Correnti alternate - Nozioni sui generatori di corrente e motori elettrici. Trasformatori, convertitrici e raddrizzatori.

Oscillazioni elettriche - Onde elettromagnetiche, loro produzione, propagazione e rivelazione.

Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche - Unità elettriche - Sistemi assoluti e sistema pratico.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Trieste.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma autenticata del sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sia la graduatoria di merito che quella dei vincitori saranno approvate con decreto del Presidente dell'Osservatorio Geofisico sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio.

Art. 10.

Documenti da presentarsi in seguito a richiesta dell'Osservatorio per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito; numero 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, del terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrata in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono. e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952. n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo o non di ruolo degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio o della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento o la qualifica riportata.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale, viale Romolo Gessi, 4 - Trieste, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere anche fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 4 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua inabilità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti da foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza medante citazione degli estremi dell'attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sott'ufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con la qualifica di geofisico.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina e non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il Consiglio di amministrazione delibera sulla nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio di amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego mediante deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale del coefficiente 271.

Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trieste, addì 24 ottobre 1963

Il presidente: MORELLI

Schema di domanda da redigere
su carta da bollo da lire 200

All'Osservatorio geofisico sperimentale
Viale Romolo Gessi n. 4. — TRIESTE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a tre posti di geofisico in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dello Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, indetto con decreto del 24 ottobre 1963.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo) . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono a perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del titolo di studio . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso. L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(1352)

Concorso per esami a due posti di vicesperimentatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Veduti gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale dell'11 luglio 1960;

Veduto il decreto interministeriale del 18 giugno 1963 recante modifiche al regolamento organico;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di vicesperimentatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i concorrenti devono essere in possesso del diploma di maturità scientifica o classica di abilitazione a geometra o di perito industriale o di istituto nautico — sezione capitani.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione Statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati della Stato che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono»;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate all'Osservatorio geofisico sperimentale, viale Romolo Gessi n. 4 - Trieste, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione dell'Osservatorio entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Osservatorio dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione dell'Osservatorio.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli che i concorrenti ritengano utili agli effetti del concorso.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal presidente dello Osservatorio Geofisico.

Art. 6.

Programma d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. Risoluzione di un problema di fisica.

2. Risoluzione di un problema di elettrotecnica.

Le predette prove richiederanno l'applicazione delle nozioni che formano oggetto della prova orale.

Prova orale.

La prova orale verterà sul seguente programma:

Grandezze fisiche e loro misura: Vettori ed operazioni elementari sui vettori - Coordinate - Rappresentazione grafica di un fenomeno - Sistemi di unità di misura delle grandezze fisiche;

Cinematica: Moti rettilinei - Moti curvilinei - Moto armonico - Composizione di moti - Battimenti e modulazioni;

Statica: Forze - Campo di forze - Momento di una forza rispetto ad un punto - Momento di una forza rispetto ad un asse - Coppie - Attrito - Equilibrio di un campo rigido vincolato - Macchine semplici;

Dinamica: Principio d'inerzia - Sistemi inerziali - Dinamica del punto libero - Moto curvo - Moto vincolato - Quantità di moto - Impulsi e loro momento - Forza d'inerzia - Forza centrifuga - Lavori, potenza energia - Teorema delle forze vive - Conservazione dell'energia - Pendolo semplice - Oscillazioni libere e oscillazioni forzate - Dinamica dei corpi rigidi - Momento d'inerzia di un corpo rigido - Pendolo composto - Cenni sulla gravitazione universale;

Meccanica dei corpi deformabili: Cenni sulla costituzione della materia - Forze molecolari - Elasticità dei solidi (torsione, trazione flessione);

Statica dei fluidi: Liquidi e gas - Equilibrio dei fluidi - Principio di Pascal - Vasi comunicanti - Principio di Archimede - Pressione - Misura della pressione;

Dinamica dei fluidi: Le leggi fondamentali del moto dei fluidi - Moto dei fluidi con attrito interno - Regime di flusso laminare e turbolento - Moto dei corpi nei fluidi - Attrito del mezzo:

Fenomeni molecolari: La tensione superficiale - Proprietà delle soluzioni in generale - Diffusione libera con liquidi e gas - Diffusione attraverso una parete - Le soluzioni colloidali - Proprietà fisiche dei sistemi dispersi in generale;

Acustica: Meccanica delle oscillazioni - Propagazione delle oscillazioni - Onde piane, onde sferiche - Energia trasmessa per onde - Assorbimento, riflessione, interferenza delle onde - Onde stazionarie - Il principio di Huyghens-Fresnel - Diffrazione - Onde sonore - Caratteri distintivi dei suoni - Velocità del suono - Sorgenti sonore - Rivelatori del suono - Principali esperienze sulle onde sonore - La percezione e la produzione del suono nell'uomo - Misura dell'intensità sonora - Principio di Doppler - Cenni sui filtri acustici - Applicazioni tecniche dell'acustica;

Termometria, calorimetria, termodinamica: Energia termica - Temperatura - Quantità di calore - Stato di un corpo - Trasformazioni (isobare, isocore, isoterme, adiabatiche) - Gas perfetti - Gas reali - Equazione di stato dei gas perfetti - Equazione di stato dei gas reali - Leggi dei gas - Scala pratica delle temperature - Termometri, Solidificazione, fusione, sublimazione, vaporizzazione, liquefazione - Calorimetri - Quantità di calore - Calore specifico - Misura della quantità di calore - Propagazione del calore - Conducibilità interna - Conducibilità esterna - Problema del muro - Problema della sbarra - Equivalenza tra calore e lavoro - Lavoro in una trasformazione - Primo principio della termodinamica e sue applicazioni al caso dei gas - Trasformazioni reversibili ed irreversibili - Secondo principio della termodinamica - Trasformazioni cicliche - Ciclo di Carnot - Entropia - Cenni sulla teoria cinetica dei gas - Produzione degli altri vuoti;

Ottica: Ottica geometrica - Teoria ondulatoria della luce - Riflessione o rifrazione della luce - Specchi piani e curvi - Specchi sferici - Specchi parabolici - Prismi - Sistemi diottrici composti di più lenti sottili - Focometria - Aberrazione delle lenti - Lenti cilindriche - Interpretazioni dei fenomeni dell'ottica geometrica secondo la teoria delle onde Ottica fisica - L'interferenza della luce - Diffusione della luce - Reticoli di diffrazione - Polarizzazione della luce - Polarizzazione rettilinea circolare ed ellittica - Fenomeni di birifrangenza - Polarimetria - L'occhio e la fisica della visione: Occhio normale e suo equivalente fisico - Ametropie - Astigmatismo - Visione stereoscopica - Sensibilità - Percezione differenziale - Percezione delle immagini - Strumenti ottici: apparecchi per proiezione e fotografia - Lente di ingrandimento - Oculari - Cannocchiale astronomico - Telescopi - Cannocchiali terrestri - Microscopio - Lo spettroscopio ed i fenomeni di emissione e di assorbimento della luce; Fotometria;

Elettricità e magnetismo: Fenomeni principali di elettrostatica - Legge di Coulamb - Conduttori ed isolanti - Condensatori - Cenni sulle macchine elettrostatiche - Elettrometri - Corrente elettrica - Dissociazione elettrolitica - Pile Accumulatori - Le leggi della corrente stazionaria - Applicazioni dell'effetto termico della corrente - Principali fenomeni di magnetostatica - Campo magnetico - Campo magnetico terrestre - Campo magnetico prodotto da una corrente e applicazioni: elettromagneti, strumenti di misura - La corrente negli aeriformi - Ionizzazione - Scariche elettriche - Raggi catodici - Elettroni - Raggi X - Cenni sui fenomeni di radioattività - Fenomeni termoionici e fotoelettrici - Induzione elettromagnetica - Telefono - Correnti alternate, alternatori - Produzione, trasporto; distribuzione della energia elettrica, motori, dinamo, trasformatori statici - Onde elettromagnetiche, radiotelegrafia e radiotelefonia - Teoria elettromagnetica della luce - Costituzione della materia; molecole, nuclei, elettroni;

Elettrotecnica: Circuiti elettrici - Isteresi magnetica - Circuiti magnetici - Forza elettromotrice indotta - Correnti indotte - Auto e mutua induzione - Correnti alternate: leggi delle correnti alternate - Impendenze - Impendenze in serie ed in derivazione - Potenza di una corrente alternata - Fattore di potenza - Sistemi trifasi - Concatenamenti a stella e a triangolo - Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi - Campo rotante di Galileo Ferraris - Generatore di correnti continue - Circuiti oscillanti - Tubi elettronici e loro applicazioni - Amplificazione, generazione e rivelazione - Onde elettromagnetiche e loro propagazione - Generatrici di correnti alternate - Motori a corrente continua - Motori a corrente alternata: sincroni ed asincroni - Trasformatori: monofasi, trifasi - Conversione della corrente - Convertitrici - Raddrizzatrici - Accumulatori a piombo e a ferro-nichel - Capacità, perdita e rendimento - Manutenzione degli accumulatori - Misure elettriche - Metodi di misura delle grandezze elettriche: strumenti - Elettrometri - Galvanometri - Amperometri - Voltmetri - Ohmmetri - Wattmetri - Metodi semplici per la misura di resistenze, capacità ed induttanze.

Matematica: Programma del corso superiore dell'Istituto tecnico industriale.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Trieste.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma autenticata del sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato e dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sia la graduatoria di merito che quella dei vincitori saranno approvate con decreto del Presidente dell'Osservatorio Geofisico sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Documenti da presentarsi in seguito a richiesta dell'Osservatorio per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito; numero 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, del terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi al 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrata in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere a) e b) del punto 2) del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo o non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio o della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento o la qualifica riportata.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale, viale Romolo Gessi, 4 - Trieste, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere anche fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 4 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua inabilità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti da foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dei documenti da cui risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza medante citazione degli estremi dell'attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sott'ufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 13.

Periodo di prova e disciplina del periodo di prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con la qualifica di vicesperimentatore.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina e non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il Consiglio di amministrazione delibera sulla nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio di amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego mediante deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trieste, addì 24 ottobre 1963

Il presidente: MORELLI

Schema di domanda da redigere
su carta da bollo da lire 200

All'Osservatorio geofisico sperimentale
Viale Romolo Gessi n. 4. — TRIESTE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a due posti di vicesperimentatore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, indetto con decreto del 24 ottobre 1963.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo) . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono a perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del titolo di studio . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso. L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(1353)

Concorso per esami a due posti di tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo dei tecnici della carriera del personale esecutivo dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE
DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Veduti gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale dell'11 luglio 1960;

Veduto il decreto interministeriale del 18 giugno 1963 recante modifiche al regolamento organico;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo dei tecnici della carriera del personale esecutivo dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 2.

Il concorso è per esami integrato da prove di carattere pratico.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i concorrenti devono essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o di titolo equipollente.

Art. 4.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione Statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati della Stato che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono »;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 5.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate all'Osservatorio geofisico, viale Romolo Gessi, 4 - Trieste, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Direzione dell'Osservatorio geofisico sperimentale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Osservatorio dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione dell'Osservatorio Geofisico.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli che i concorrenti ritengano utili agli effetti del concorso.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per

la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 12.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal presidente dello Osservatorio Geofisico Sperimentale.

Art. 7.

Programma d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

1. Descrizione, illustrata da disegni schematici e sommari, di un apparato, realizzabile mediante lavoro di meccanica fine, e del suo funzionamento. Il modello di tale apparato da prescegliersi dalla Commissione esaminatrice, sarà esibito ai concorrenti in aula di esame e resterà a loro disposizione per tutta la durata della prova.

2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, sul programma stabilito per la prova orale.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Potenze e radici dei numeri. Estrazione di radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di meccanica.

Unità di misura e relativi simboli (grandezze geometriche, fisiche generali, meccaniche, elettriche).

Art. 8.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un lavoro di meccanica fine, determinato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Trieste.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma autenticata del sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 10.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sia la graduatoria di merito che quella dei vincitori saranno approvate con decreto del Presidente dell'Osservatorio Geofisico sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Documenti da presentarsi in seguito a richiesta dell'Osservatorio per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati: coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito; numero 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, del terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi al 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cor-

tina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrata in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestono la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 dell'autorità militare;

11) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo o non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi

certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio o della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento o la qualifica riportata.

Art. 13.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale, viale Romolo Gessi, 4 - Trieste, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere anche fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge:

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 4 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua inabilità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invio di cui al primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti da foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'Autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana.

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sott'ufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 15.

Periodo di prova e disciplina del periodo di prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con la qualifica di tecnico di 3ª classe.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina e non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il Consiglio di amministrazione delibera sulla nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio di amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego mediante deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trieste, addì 24 ottobre 1963

Il presidente: MORELLI

Schema di domanda da redigere su carta da bollo da lire 200

All'Osservatorio geofisico sperimentale - Viale Romolo Gessi n. 4. — TRIESTE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dello Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, indetto con decreto del 24 ottobre 1963.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo) . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono a perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del titolo di studio . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso. L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(1354)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 8115 del 5 dicembre 1963, con il quale venivano designati i componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Napoli alla data del 31 dicembre 1962;

Atteso che per l'avvenuto trasferimento in altra Prefettura del vice prefetto dott. Ary De Sanctis, occorre provvedere alla nomina di altro funzionario quale presidente della Commissione stessa;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Benedetto Scotto è nominato presidente della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione del vice prefetto dott. Ary De Sanctis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Napoli, addì 26 febbraio 1964

Il veterinario provinciale: PISARRO

(3223)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.